



SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA

REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci Roma Settembre 2016

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Ordinamento ed amministrazione

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie, l'organizzazione, il funzionamento e l'attività della Società Italiana di Chirurgia.

2. Esso sostituisce il Regolamento emanato in precedenza avente lo stesso oggetto.

3. La gestione dei fondi provenienti da donazioni e legati, destinati alla assegnazione di premi e di borse di studi, nonché le procedure relative a tale assegnazione, formano oggetto di un distinto Regolamento.

SOCI

Articolo 2 - Requisiti

1. In applicazione dell'art. 6 dello Statuto, possono diventare soci della Società Italiana di Chirurgia coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Laurea in medicina e chirurgia;

b) Iscrizione all'albo professionale;

c) Specializzazione in una disciplina chirurgica oppure sei anni di attività, svolta in un reparto chirurgico.

2. Per comprovare i requisiti di cui alla lettera a) b) c) è sufficiente una dichiarazione del candidato sotto la propria responsabilità.

Per il requisito di cui alla lettera c) occorre una certificazione da parte del direttore sanitario o del primario o del direttore di cattedra.

3. È istituita la qualifica di socio junior per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area chirurgica per tutto il relativo periodo, con tutti i diritti dei soci ordinari salvo quelli elettivi attivi e passivi.

Articolo 3 - Ammissione

1. La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere corredata dalla certificazione richiesta e da un curriculum studiorum.

La domanda e la documentazione allegata vanno controfirmati da due soci-presentatori, con una anzianità di appartenenza alla Società Italiana di Chirurgia di almeno cinque anni.

2. All'atto della presentazione della domanda, l'aspirante socio ordinario deve versare sul conto corrente della Società la somma di € 15,00= come rimborso spese di segreteria per l'istruzione della relativa pratica.

3. Il C.D. potrà variare tale importo in base all'andamento del costo del servizio.

4. Il C.D. valuta la domanda di ammissione e l'allegata documentazione mensilmente.

5. Le suddette norme valgono anche per l'ammissione dei soci junior. Il loro passaggio a socio ordinario una volta conseguito il titolo di specialista, può avvenire automaticamente nell'anno solare successivo con semplice domanda e pagamento della quota annuale.

Articolo 4 - Quota sociale

1. A norma dell'art. 5 dello Statuto, il socio ordinario è tenuto al pagamento della quota sociale annuale anticipata che viene determinata in € 150,00. La quota annuale dovuta dai soci juniores è di € 50,00.

2. Il C.D., per esigenze di bilancio, può proporre all'Assemblea la modifica della quota sociale.

La delibera va assunta con la maggioranza di cui all'art. 10, punto 2 del presente Regolamento ed ha effetto a decorrere dall'anno finanziario successivo.

3. Ogni eventuale contributo straordinario da parte dei soci va deliberato dall'Assemblea.

Articolo 5 - **Diritti**

1. Il socio in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto:
 - di prendere parte alle adunanze dell'Assemblea dei Soci ed esprimere il suo voto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, punto 3;
 - di partecipare gratuitamente ai lavori congressuali, ai corsi di aggiornamento e ad ogni altra attività congressuale della Società;
 - di ricevere le pubblicazioni della Società;
 - di usufruire dei servizi offerti dalla sede sociale.
2. Il socio che ha maturato quarant'anni di regolare appartenenza alla Società, ha il diritto, salvo rinuncia, di conservare lo status di socio ordinario, con esonero dal versamento della quota sociale annuale.

Articolo 6 - **Morosità**

1. Il socio nei primi due anni di morosità, non può esercitare il diritto di voto in Assemblea, non può partecipare gratuitamente ai lavori congressuali, non riceve le pubblicazioni della Società. Allo scadere dei due anni di morosità, viene dichiarato, decaduto con delibera del C.D.
2. Entro quattro anni dall'ultimo pagamento effettuato, il socio può essere riammesso, previo pagamento di tutte le quote sociali insolute. Sulla domanda di riammissione decide il C.D.

Articolo 7 - **Revoca**

1. A norma dell'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea può revocare lo status di socio a qualunque categoria appartenga, su proposta del C.D.
2. Sulla proposta il C.D. delibera con la maggioranza prescritta dall'art. 10, punto 2 del presente Regolamento.

Articolo 8 - **Soci onorari**

1. In base a quanto dispone l'art. 8 dello Statuto, i soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del C.D.
2. Il conferimento formale del titolo, ha luogo durante la cerimonia inaugurale del congresso successivo all'atto di nomina.
3. Il C.D. può invitare il socio onorario di nuova nomina a partecipare ai lavori del Congresso ed a tenere una conferenza su un argomento a sua scelta.
4. I Presidenti della Società, al termine del loro mandato istituzionale nel C.D. assumono di diritto la qualifica di Socio Presidente Emerito e vengano iscritti in apposito albo separato da quello dei Soci Onorari di cui all'art. 8 dello Statuto.
Conservano tutti i diritti di Soci Ordinari e sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

ORGANI

Articolo 9 - **Assemblea generale**

1. L'Assemblea generale è costituita esclusivamente dai soci in regola con il versamento delle quote sociali.
2. Il Presidente dispone la convocazione dell'Assemblea a norma dell'art. 16 dello statuto.
3. La prima e la seconda convocazione dell'Assemblea vanno effettuate mediante unico avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo delle due adunanze e l'elenco degli argomenti da trattare, pubblicato sul bollettino della Società da distribuire ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.
4. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario Generale e il Segretario Tesoriere, secondo le modalità previste rispettivamente negli artt. 11,13 e 14 del presente Regolamento. le elezioni di tali

organi da parte della assemblea devono poter garantire che essi siano affidati, nel rispetto della alternanza di ciascuna carica, a membri provenienti dalle componenti ospedaliera e universitaria della assemblea dei soci.

6. Elegge, altresì, ogni due anni, a scrutinio segreto, tra i soci, otto consiglieri eletti in uguale numero tra i candidati provenienti dalla componente ospedaliera e universitaria della assemblea dei soci in servizio attivo e attenendosi ai seguenti criteri:

a) qualora il Presidente di questo Consiglio neo-eletto (Presidente eletto presente nel C.D. uscente) ha la residenza a Roma, sono eletti consiglieri gli otto soci che hanno riportato il maggior numero di voti;

b) qualora il Presidente di questo Consiglio neo-eletto (Presidente eletto presente nel C.D. uscente) non ha la residenza a Roma, al fine di consentire al C.D. di scegliere fra i consiglieri il Vicepresidente che risiede a Roma, si procederà nel modo seguente:

1) sono eletti consiglieri gli otto soci che hanno riportato il maggior numero di voti se almeno uno di essi ha la residenza a Roma;

2) sono eletti consiglieri egualmente gli otto soci più votati anche se nessuno fra di essi ha la residenza a Roma, purché almeno uno di essi si impegni a presentare al C.D., entro 45 giorni dalla elezione, il documento accertante l'ottenuta residenza in Roma;

3) se nessuno degli otto soci più votati ha la residenza a Roma e nessuno di essi intende trasferire nella detta città la propria residenza, sono eletti consiglieri i primi sette e come ottavo consigliere è eletto il socio più votato fra quelli residenti a Roma.

7. Gruppi di soci possono avanzare candidature per l'elezione delle cariche sociali, senza per questo vincolare la volontà sovrana dell'Assemblea.

8. L'Assemblea con voto unanime conferisce la nomina di Presidente onorario a due personalità designate dal Consiglio Direttivo, provenienti una dalla componente universitaria ed una dalla componente ospedaliera della assemblea dei soci.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, secondo quanto dispone l'art. 15 dello Statuto, dal Presidente, dal Presidente eletto, dal Past-Presidente, da otto consiglieri, dal Segretario Generale e dal Segretario Tesoriere.

Il C.D., elegge fra i consiglieri due Vicepresidenti, di cui uno, almeno, con residenza a Roma nel caso in cui il Presidente eletto non risieda nella detta città.

Nomina 3 Vicesegretari.

2. Il C.D. è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto ed assume le sue deliberazioni con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per le proposte di modifica dello Statuto, per le proposte di revoca dello status di socio, e per le proposte di modifica della entità della quota sociale, che devono essere approvate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Il C.D., in caso d'impedimento del Presidente, ne affida ad interim le funzioni ad uno dei Vicepresidenti, con preferenza per il Vicepresidente che risiede a Roma e, qualora entrambi i Vicepresidenti risiedono nella detta città o risiedono fuori di essa, secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

In caso d'impedimento del Segretario Generale o del Segretario Tesoriere ne affida ad interim le funzioni ad un Consigliere.

4. Il C.D. nomina due soci referenti per ogni Regione, uno proveniente dalla componente ospedaliera ed uno da quella universitaria.

5. Il C.D. attua le deliberazioni dell'Assemblea, assume tutte le decisioni organizzative, amministrative, gestionali e scientifiche e le iniziative di politica societaria necessarie a perseguire utilmente gli scopi istituzionali, nella scrupolosa osservanza dello Statuto della Società. Adotta tutte le misure volte alla tutela del patrimonio e dell'immagine della Società.

6. Il Consiglio Direttivo ha la funzione di Comitato Scientifico per la valutazione sia degli eventi formativi programmati che per tutti gli eventi che verranno accreditati come eventi formativi facenti parte del protocollo ECM.

Articolo 11 - Presidente

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, ogni due anni, l'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto elegge il Presidente che per i due anni successivi fa parte di diritto del Consiglio Direttivo come Presidente eletto e subentra come Presidente in carica in occasione dell'Assemblea del secondo Congresso dopo la sua elezione.
Allo scadere del suo mandato, il Presidente, permane, come membro di diritto, nel C.D., con il titolo di Presidente Emerito per i successivi due anni.
2. Il Presidente rappresenta la Società come legale rappresentante, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, è il Coordinatore Scientifico, è responsabile della ordinaria Amministrazione e delle attività societarie ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto, firma i mandati di pagamento e le autorizzazioni alla riscossione, e gli atti ufficiali.
3. Il Presidente può delegare la firma concernente i pagamenti e le riscossioni al Segretario Tesoriere come disposto nell'art. 14, comma 4° del presente Regolamento.
4. Il Presidente dispone il calendario delle riunioni del C.D. l'ordine del giorno delle riunioni, da comunicare agli altri membri del C.D. almeno una settimana prima della data fissata. Convoca e presiede l'Assemblea generale alla quale relaziona sullo stato e l'attività annuale della Società. Presiede le Commissioni.

Articolo 12 - Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente in carica, che lo presiede, dal Past-President, dal Presidente eletto, dai due Vicepresidenti in carica, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso viene convocato dal Presidente, quando necessario, ed opportuno, per argomenti di gestione ordinaria e straordinaria.

Le relative decisioni dovranno essere preliminarmente delegate o successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Segretario Generale

1. A norma dell'art. 15 dello Statuto ogni quattro anni l'Assemblea dei Soci elegge, con votazione a scrutinio segreto il Segretario Generale, nella persona di un socio ordinario residente a Roma.

Il Segretario Generale è membro di diritto del C.D.

2. Il Segretario Generale:

- collabora con il Presidente nella predisposizione dell'o.d.g.,
- pone in esecuzione le delibere del C.D.,
- redige verbali delle assemblee e delle riunioni del C.D. e provvede alla loro custodia;
- è responsabile della gestione della sede sociale e del personale dipendente della Società.

3. Al Segretario Generale competono anche i compiti di cui all'art. 15 comma 3, all'art. 18 comma 1, all'art. 19 comma 2, all'art. 21 comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Segretario Tesoriere

1. A norma dell'art. 15 dello Statuto ogni quattro anni l'Assemblea dei soci elegge con votazione a scrutinio segreto, il Segretario Tesoriere nella persona di un socio ordinario residente a Roma.

Il Segretario Tesoriere è membro di diritto del C.D.

2. Il Segretario Tesoriere:

- vigila sulla contabilità della Società;
- provvede alla conservazione delle scritture contabili;
- compila il conto consuntivo e quello preventivo annuale della Società che, previa controfirma dei revisori dei conti, vanno approvati dall'Assemblea dei Soci.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Segretario Tesoriere può avvalersi dell'opera di studi commercialisti e di studi fiscalisti indicati dal C.D.

4. Il Segretario Tesoriere firma gli atti di ordinaria amministrazione su delega scritta rilasciatagli dal Presidente, previa autorizzazione del C.D.

Può, altresì, firmare gli atti di straordinaria amministrazione, (quali acquisti o vendita di beni, movimenti di capitali investiti, ecc.) su delega speciale rilasciatagli dal Presidente, con la preventiva autorizzazione del C.D. ed il parere favorevole dei Revisori dei Conti.

Articolo 15 - **Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo è il supporto tecnico-amministrativo del C.D.
2. È composto, secondo quanto prescrive l'art. 15 dello Statuto, da un Vicesegretario per le attività editoriali, un Vicesegretario per le pubbliche relazioni e gestione ordinaria della sede ed un Vicesegretario per l'educazione permanente del chirurgo, l'attività congressuale e culturale della Società.
3. L'attività del Comitato esecutivo è coordinata dal Segretario Generale secondo il disposto dell'art. 15 dello Statuto.

Articolo 16 - **Revisori dei conti**

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci, nomina fra i soci ordinari, tre Revisori dei Conti dei quali due effettivi ed uno supplente, con mandato annuale rinnovabile.
2. I Revisori dei Conti:
 - assistono ai lavori del C.D. quando sono iscritti all'ordine del giorno temi di natura finanziaria o proposte di acquisto o di cessione di beni da parte della Società;
 - supervisionano i metodi e le procedure utilizzati dal Segretario Tesoriere nella stesura del conto consuntivo e di quello preventivo annuale, che controfirmano, e predispongono la relazione di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - assolvono, su richiesta del C.D., a compiti particolari, di volta in volta indicati, inerenti a problemi economici e finanziari della Società.
3. Per l'espletamento delle loro attività, i revisori dei conti, possono avvalersi dell'opera di studi commerciali e fiscalisti, scelti di concerto con il C.D.

COMMISSIONI

Articolo 17 - **Natura e composizione**

1. Sono istituite le seguenti commissioni, ciascuna della durata di quattro anni:
 - Commissione Accreditamento e Qualità
 - Commissione Congressi
 - Commissione Didattica e Formazione Post-Laurea
 - Commissione Editoria e Comunicazione
 - Commissione Formazione Permanente e Linee Guida
 - Commissione per la Tutela della Professione Chirurgica, dell'Assicurabilità e del Contenzioso Medico-Legale
 - Commissione Relazioni Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali
 - Commissione Riforme S.I.C.

Esse sono composte da un membro del consiglio direttivo, con funzioni di presidente, e da soci designati dal c.d. anche al di fuori del proprio ambito.

Il presidente di ciascuna commissione decade all'atto in cui il c.d. che lo ha designato cessa dalle sue funzioni e rimane membro di diritto della stessa commissione per il biennio successivo.

2. il c.d. ha l'obbligo di confermare o di modificare il numero, l'oggetto e le caratteristiche delle commissioni, la durata delle quali rimane stabilita in quattro anni.

3. le commissioni hanno esclusivamente funzione consultiva e riferiscono al c.d. a mezzo del loro presidente al termine dei lavori svolti.

Articolo 18 - **Commissione di Garanzia**

1. Sono membri di diritto della Commissione di Garanzia, il Presidente, che la presiede, il Presidente eletto ed i Soci già Presidenti. Funge da Segretario il Segretario della Società.

Il C.D. può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti del mondo scientifico, di quello giuridico e di quello della comunicazione anche su indicazione della Commissione stessa per specifici argomenti e consulenza.

2. Compito della Commissione è quello di formulare risoluzioni in tema di etica, deontologia e dignità professionale e scientifica dei soci.

3. Su richiesta del C.D., e soltanto ai fini dell'applicazione dell'art. 14 dello Statuto, può esprimere pareri riguardanti singoli soci.

La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente. L'Ordine del giorno è stabilito dal C.D. su proposta del Presidente. Il risultato dei lavori della Commissione viene riferito dal Presidente al C.D. per le conseguenti delibere.

ALTRE ATTIVITÀ

Articolo 19 - Relazioni esterne

1. La Società Italiana di Chirurgia, per il perseguimento dei suoi scopi sociali, mantiene relazioni con altre Società ed Organismi scientifici nazionali, esteri ed internazionali.

2. Tali rapporti sono curati dal Segretario Generale secondo le direttive del Presidente e del C.D.

3. Per relazioni con Società ed organismi scientifici stranieri ed internazionali, può essere nominato un Responsabile dal C.D. anche al di fuori del proprio ambito. Questi decade dal suo incarico alla scadenza del C.D. che lo ha nominato.

4. Per le relazioni con le Società e gli organismi nazionali, il Segretario Generale si avvale dell'assistenza del Vicesegretario addetto alle pubbliche relazioni.

Articolo 20 - Patrocini

La SIC contribuisce alla formazione ed all'aggiornamento dei chirurghi tramite la stesura di un Piano Formativo (PF) annuale.

Per la stesura del PF la SIC recepisce quanto previsto da AGENAS anche in merito alle modalità di erogazione dei crediti previsti dal Programma di Educazione Continua in Medicina .

Il PF prevede:

lo svolgimento del Congresso Nazionale annuale

le attività delle Scuole Chirurgiche della SIC

gli eventi scientifici organizzati sul territorio nazionale dai Soci SIC.

Al fine della loro valutazione, le proposte degli eventi devono pervenire alla Segreteria della SIC entro il 15 ottobre dell'anno precedente.

Le proposte devono contenere il titolo dell'evento, il nominativo del /dei Responsabili Scientifici, il programma scientifico il più possibile dettagliato, la definizione delle sue finalità scientifiche, i soggetti a cui si rivolge, la sua durata e la sede in cui verrà svolto.

La valutazione degli eventi proposti viene svolta dalla Commissione Formazione della SIC.

L' approvazione del PF annuale compete al CD della SIC che provvederà ad inviarlo agli Uffici competenti entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Gli eventi inseriti nel PF verranno accreditati dalla SIC in qualità di Provider.

E' ammesso l'accREDITamento di eventi da parte di provider diversi dalla SIC, purché riconosciuti da AGENAS.

La concessione del patrocinio SIC a singoli eventi non inseriti nel PF viene annullata da quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 21 - **Editoria**

1. La Società stampa in proprio o tramite editori convenzionati un Bollettino trimestrale di informazione, una Rivista Scientifica bimestrale, organo ufficiale della Società, gli Atti del Congresso relativi a Simposi e Letture, le Relazioni Biennali ed eventualmente altri volumi per Abstract di Comunicazioni.

2. Il C.D. nomina il Direttore Responsabile del Bollettino, nonché il Direttore Responsabile, quello Scientifico e quello Editoriale della Rivista, i Comitati di Redazione ed ogni altro organo di Direzione e Consulenza. Al Vice Segretario responsabile per l'editoria compete il lavoro di coordinamento.

3. La stampa degli Atti del Congresso, delle Relazioni Biennali e di quant'altro afferente al Congresso avviene sotto la responsabilità del Segretario Generale.

4. La Società contribuisce agli oneri economici derivanti dalla pubblicazione degli Atti e delle Relazioni Biennali in maniera definita di anno in anno dal C.D. Lo stesso vale per ogni altra pubblicazione.

CONGRESSO

Articolo 22 - **Data e luogo**

1. La Società Italiana di Chirurgia tiene ogni anno un Congresso, generalmente nel mese di ottobre. Il Congresso è considerato parte del progetto di formazione continua in medicina; la tipologia di accREDITamento varierà in relazione alla tipologia degli argomenti trattati. Tutte le attività formative proposte dagli associati delle varie regioni, in aggiunta al Congresso, potranno essere incluse nel percorso di formazione facente parte del protocollo E.C.M secondo le regole previste dal Ministero della Salute, previa autorizzazione del Comitato Scientifico della Società.

2. Il Congresso ha luogo un anno a Roma e l'anno successivo in altra località, scelta di volta in volta, su proposta del C.D., dall'Assemblea dei Soci, con un anticipo di almeno due anni. La sede congressuale fuori Roma deve avere minimo i seguenti requisiti:

- a) Possibilità di raggiungere la città in aereo, treno, auto in maniera agevole.
- b) Recettività alberghiera di almeno 5.000 posti.
- c) Sede prestigiosa con una sala da 450/500 posti minimo; tre sale da 300posti; due sale da 150/200 posti; tre sale da 100 posti.

3. Le candidature per la sede congressuale al di fuori della città di Roma e della relativa presidenza, nonché per la presidenza del congresso in Roma devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della data in cui si svolgerà il congresso durante il quale sarà operata la scelta.

4. Le candidature per la sede congressuale al di fuori della città di Roma e della relativa presidenza, nonché per la presidenza del congresso in Roma vengono presentate dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per la ratifica, in caso di candidatura unica, ovvero per la votazione di scelta, in caso di più candidature. Nell'assegnazione della Presidenza dei Congressi societari la proposta di presidenza congiunta tra un Socio universitario ed uno ospedaliero esclude le candidature singole. Per la votazione si procederà con il meccanismo del televoto.

5. Convegni straordinari e corsi di aggiornamento possono essere tenuti in altri diversi periodi dell'anno.

Articolo 23 - Contributi scientifici dei soci

1. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale è ammesso a presentare entro il termine fissato dal C.D., richiesta di partecipazione attiva ad ogni manifestazione culturale prevista nel programma congressuale se in possesso di documentata specifica competenza. Inoltre può proporre un proprio contributo scientifico, sotto forma di comunicazione, poster o video, sui temi congressuali o in materia di chirurgia sperimentale.

Nessun socio può figurare fra gli autori di più di tre contributi scientifici.

2. Tra i contributi scientifici pervenuti in tempo utile, la Commissione congressuale sceglie, sulla base di una selezione che deve essere convalidata dal C.D., i contributi scientifici destinati a comparire negli atti e negli abstract stampati a cura e spese della Società ed i contributi scientifici meritevoli di discussione in aula.

3. Gli argomenti trattati sotto forma di dibattito (tavola rotonda, faccia a faccia) non vengono pubblicati negli atti.

Articolo 24 - Partecipazione dei non soci

1. Il C.D. per particolari argomenti e competenze può invitare alla partecipazione attiva al Congresso altri specialisti italiani, personalità straniere e personalità italiane non mediche.

2. Ai non soci italiani e stranieri è consentita la partecipazione attiva e passiva al Congresso previo pagamento della quota di iscrizione, con le stesse regole previste per i Soci e subordinatamente alle disponibilità.

EFFICACIA

Articolo 25 - Approvazione dell'Assemblea

A norma dell'art. 12 dello Statuto, il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ed entra in vigore dalla data dell'intervenuta approvazione.

In via eccezionale, onde far fronte ad urgenti necessità organizzative ed operative, le norme suddette, acquistano immediata efficacia dalla data di approvazione del Regolamento da parte del C.D. sino a ratifica dell'Assemblea.